All.	a)	car	nito]	lato	ลท	nro	พล	n
AII.	αj	Cap	JIW.	iaio	aμ	μιυ	vai	v

CAPITOLATO D'ONERI

PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI PER LA LIQUIDAZIONE, L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ', DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE.

INDICE

CAPO I – DISCIPLINARE DI GARA	4
ARTICOLO 1. OGGETTO DELLA CONCESSIONE	
ARTICOLO 2. PROCEDURA DI GARA	4
ARTICOLO 3. DURATA DEL SERVIZIO	4
ARTICOLO 4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE	4
art 4.01 Requisiti di ordine generale	5
art 4.02 Requisiti di idoneità professionale	5
art 4.03 Requisiti di capacità economico-finanziaria e requisiti di capacità tecnica	
Requisiti di capacità tecnica	6
art 4.04 Partecipazione in RTI	6
ARTICOLO 5. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA	7
art 5.01 Modalità di valutazione dell'offerta tecnica	8
art 5.02 Modalità di valutazione offerta economica:	
ARTICOLO 6. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE	
Articolo 9 Concessione del servizio	14
Articolo 10 Corrispettivo del servizio	14
Articolo 11 GARANZIA DEFINITIVA	14
Articolo 12 Versamenti	15
Articolo 13 Domicilio del CONCESSIONARIO	16
Articolo 14 Infortuni e danni - responsabilità' del concessionario	16
Articolo 15 Variazione di tariffe	16
Articolo 16 Gestione del servizio	16
Articolo 17 Stampati - bollettari - registri-schedari	17
Articolo 18 Controversie	18
Articolo 19 DIVIETO DI SUB APPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO	18
Articolo 20 Spese a Carico del concessionario	18
Articolo 21 Ufficio del concessionario	18
Articolo 22 Osservanza delle leggi e dei regolamenti	
CAPO II - SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITÀ'	20
Articolo 23 GESTIONE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	20
Articolo 24 REGISTRI E STAMPATI	20
Articolo 25 Verbali di consistenza degli impianti esistenti all'inizio ed alla fine di	ELLA
CONCESSIONE	20
Articolo 26 Affissioni	20
Articolo 27 Affissioni di interesse del concessionario	21
Articolo 28 Impianti ed attrezzature per pubbliche affissioni	21
Articolo 29 Esenzioni e riduzioni del diritto	22
CAPO III - SERVIZIO TOSAP	23
Articolo 30 Gestione del servizio	23
Articolo 31 REGISTRI E STAMPATI	23
CAPO IV - NORME GENERALI	24
Articolo 32 Personale	24
ARTICOLO 33 PRIORITÀ' AFFIDAMENTO INCARICO PERSONALE DIPENDENTE	25
Articolo 34 Ispezioni e controlli	25
Articolo 35 Penalità	
Articolo 36 Decadenza della concessione	26
Articolo 37 Esecuzione d'ufficio	27

Articolo 38 Garanzia e riservatezza dei dati ex dlgs 196/2003.	27
ARTICOLO 39 PRESTAZIONI AGGIUNTIVE	27
Articolo 40 Norme finali	27

CAPO I - DISCIPLINARE DI GARA

Articolo 1. OGGETTO DELLA CONCESSIONE

II presente capitolato d'oneri regola i rapporti contrattuali della concessione dei seguenti servizi:

- servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni di-cui al Capo I del D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del Regolamento comunale approvato con Del. C. C. n° 67 del 01/06/1974;
- servizio di liquidazione, accertamento e riscossione della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche di cui al Capo I dei D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del Regolamento comunale approvato con Del. C. C. n° 427 del 17.05.1994.

Articolo 2. PROCEDURA DI GARA

Concessione di servizio regolata dalla Parte III del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con procedura aperta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 60 e a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 3. DURATA DEL SERVIZIO

La durata del presente affidamento è pari a 3 (tre) anni decorrenti dal 1/1/2018 fino al 31/12/2020.

Il Comune si riserva, comunque. la facoltà, attraverso procedura negoziata senza bando ai sensi e per gli effetti dell'art. 63, co. 5 D.lgs 50/2016, di ripetere il servizio di cui trattasi, sulla scorta del progetto di base presentato in sede di gara, fino ad un ulteriore triennio se persistenti l'interesse pubblico all'espletamento dello stesso e l'adeguatezza delle esigenze poste alla base dell'affidamento. A tal fine il Comune richiederà al concessionario la disponibilità al rinnovo almeno tre mesi prima della scadenza contrattuale. Il concessionario dovrà comunicare la predetta disponibilità entro 15 giorni dal ricevimento della proposta.

E' escluso in ogni caso il rinnovo tacito.

Articolo 4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Per la partecipazione alla gara i concorrenti dovranno essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti minimi:

art 4.01 Requisiti di ordine generale

- a) non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 quali cause di esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti di lavori pubblici;
- b) non aver avuto l'applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che impediscano di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni;
- c) essere in regola, ai sensi dell'art. 17 della L. 68/99, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.
- d) essere in regola con gli obblighi in materia di contributi sociali e previdenziali a favore dei lavoratori dipendenti ex L. 266/02 e secondo la legislazione vigente.

art 4.02 Requisiti di idoneità professionale

- a) imprese iscritte alla C.C.I.A.A. per attività inerenti all'oggetto della presente concessione oppure operatori economici di uno Stato membro stabilito in un paese dell'U.E. che esercitano l'attività di accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate. In tal caso l'operatore deve presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato di appartenenza dalla quale deve risultare la sussistenza del requisito equivalente a quello sopra indicato e previsto dalla normativa italiana di settore. Sono ammessi a partecipare alla gara anche i raggruppamenti di imprese, fermo restando che ogni singola impresa dovrà essere iscritta nell'apposito Albo dei concessionari e alla C.C.I.A.A.. Le imprese che partecipano con un raggruppamento non possono partecipare con altri raggruppamenti o singolarmente alla gara, pena l'esclusione. L'offerta congiunta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dai legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate o che costituiranno i raggruppamenti e dovrà specificare i servizi che verranno assunti da ciascuna impresa.
- b) iscrizione all'Albo Ministeriale previsto dall'art. 53 del D. Lgs. 446/1997 come disciplinato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11 settembre 2000, n. 289 e da tutta la normativa vigente successiva di modifiche ed integrazioni (legge 73/2010 art. 3-bis).

art 4.03 Requisiti di capacità economico-finanziaria e requisiti di capacità tecnica Requisiti di capacità economico-finanziaria

possesso di adeguata capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50), da comprovarsi mediante i seguenti mezzi di prova indicati nell'Allegato XVII, Parte I, al D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, richiamato dall'art. 86, comma 4, dello stesso decreto:

a) essere in possesso di almeno due referenze bancarie, rilasciate da primari istituti di credito, con attestazione, in particolare, che "l'impresa ha fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità".

Requisiti di capacità tecnica

possesso di adeguate capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50), da comprovarsi mediante i seguenti mezzi di prova indicati nell'Allegato XVII, Parte II, al D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, richiamato dall'art. 86, comma 5, dello stesso decreto:

- a) aver svolto alla data di pubblicazione del presente bando attività di gestione ordinaria, straordinaria e coattiva delle entrate locali principali esplicitate nell'oggetto del presente bando (ICP,DA e TOSAP), in maniera congiunta, in almeno 5 (cinque) Comuni di classe pari o superiore a quella dell'Ente concedente. Si precisa che è necessario dichiarare nominativamente i comuni ed i relativi servizi gestiti.
- aver realizzato negli ultimi tre esercizi chiusi un valore medio della produzione, ex art. 2425
 del Codice Civile voce A1, per servizi di riscossione dei tributi locali pari almeno ad €
 2.000.000,00 (euroduemilioni/00);
- c) essere in possesso della certificazione di qualità ISO 9001:2008 per l'accertamento e la riscossione dei tributi locali e delle entrate patrimoniali rilasciata da primario Ente certificatore aderente al SINCERT od analogo ente europeo o altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, nell'ipotesi prevista dall'art. 87, comma 1, del D.Lgs 50/2016;

Nel caso di Raggruppamenti di imprese e di Consorzi il possesso dei requisiti dovrà essere dimostrato con le modalità previste dagli articoli 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016.

art 4.04 Partecipazione in RTI

Sono ammessi a partecipare alla gara anche i raggruppamenti di imprese, fermo restando che ogni singola impresa dovrà essere iscritta nell'apposito Albo dei concessionari e alla C.C.I.A.A.. Le imprese che partecipano con un raggruppamento non possono partecipare con altri raggruppamenti o singolarmente alla gara, pena l'esclusione. L'offerta congiunta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dai legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate o che costituiranno i raggruppamenti e dovrà specificare i servizi che verranno assunti da ciascuna impresa.

Le società che intendano presentare offerta per la presente gara in RTI, costituiti o costituendi, dovranno osservare le seguenti condizioni:

- i requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria di cui alla lettera a) e di capacità tecnica di cui alla lettera c) dovranno essere posseduti da tutti i componenti del raggruppamento, pena l'esclusione;
- il requisito di capacità tecnica di cui alla lettera b) dovrà essere posseduto almeno dalla capogruppo mandataria in misura non inferiore al 60% del totale e dalle mandanti in misura non inferiore al 20%;
- il requisito di capacità tecnica di cui alla lettera a) dovrà essere posseduto necessariamente dalla mandataria al 100%.

Tutti i citati requisiti dovranno essere dichiarati da tutti i componenti del raggruppamento e dovranno essere posseduti al momento della pubblicazione del bando di gara.

Nel caso di partecipazione in RTI/cRTI l'offerta dovrà essere sottoscritta dai Legali Rappresentanti di tutte le società raggruppate e riportare indicazione precisa della società mandataria.

I Raggruppamenti possono essere già costituiti, ovvero va dichiarato, pena l'esclusione dalla gara, l'impegno a costituirsi in RTI in caso di aggiudicazione, con espressa indicazione della società mandataria, di quelle mandanti e con la ripartizione delle attività da esse svolte nell'esecuzione del servizio oggetto della presente gara e la relativa partecipazione percentuale alla costituenda RTI.

Articolo 5. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

La concessione sarà aggiudicata alla Ditta che avrà formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art . 95, co. 2 D.lgs 50/2016, con le modalità di seguito definite:

OFFERTA TECNICA: MAX 70 PUNTI

OFFERTA ECONOMICA: MAX 30 PUNTI

Utilizzo del metodo (D.P.R.544/99) della somma pesata anche detto "aggregativo compensatore".

<u>L'offerta tecnica</u> (max punti 70) dovrà essere una relazione di gestione dei servizi in gara che sarà valutata secondo i seguenti parametri:

a)	Modalità di erogazione del servizio	p.ti max	. 10
b)	Organizzazione dei procedimenti da utilizzare	p.ti max	11
c)	Organizzazione del rapporto con gli utenti/contribuenti	p.ti max	11
d)	Sistema informativo proposto: hardware e software	p.ti max	09
e)	Personale utilizzato per lo svolgimento dei servizi	p.ti max	04
f)	Iniziative e progetti per il recupero dell'evasione	p.ti max	05
g)	Gestione della riscossione coattiva	p.ti max	05
h)	Modalità di gestione del contenzioso.	p.ti max	05

 i) Proposte migliorative ed eventuali servizi aggiuntivi (a titolo esemplificativo sostituzione degli impianti deturpati con modelli conformi e concordati con gli uffici tecnici, ampliamento dei punti di informazione, introduzione di nuovi impianti elettronici ecc.)

p.ti max 10

Offerta economica (max punti 30)

Ribasso percentuale unico sugli aggi indicati come base d'asta

p.ti max 30

art 5.01 Modalità di valutazione dell'offerta tecnica

Per ciascun elemento sopra indicato la Commissione, dopo aver analizzato i progetti tecnici prodotti dai concorrenti, a suo insindacabile giudizio, provvederà ad attribuire a ciascun progetto i punteggi avendo a disposizione la seguente scala di valori:

ottimo: 100%, buono: 80%, sufficiente: 60%, mediocre: 40%,

scarso: 20%, non valutabile: 0%

art 5.02 Modalità di valutazione offerta economica:

Il punteggio relativo all'offerta economica verrà assegnato secondo la seguente formula:

P = 30 x (ribasso % offerto dal concorrente / massimo ribasso % offerto)

dove P è il punteggio assegnato al singolo concorrente.

L'aggiudicazione del servizio sarà effettuata a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta complessivamente più vantaggiosa ossia quello risultante dalla sommatoria dei punteggi assegnati, singolarmente, al Progetto Tecnico di Gestione e all'Offerta Economica.

Si procederà all'aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

Ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 l'Ente concedente si riserva la facoltà di non aggiudicare la concessione ad alcuno dei concorrenti qualora nessuna delle offerte presentate risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. In questo caso, si procederà ai sensi dell'art. 63, co. 2 D.lgs 50/2017

In caso di discordanza tra l'offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa per l'Amministrazione.

In caso di parità di punteggio totale riportato tra due o più concorrenti si procederà con pubblico sorteggio ex art. 77, comma 2, del R.D. 827/24.

Le offerte anormalmente basse saranno sottoposte a verifica secondo quanto stabilito dal dlgs 50/2016, art. 97

Articolo 6. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Le imprese concorrenti dovranno far pervenire le proprie offerte redatte in lingua italiana alla Centrale di committenza presso la **Provincia di Terni**.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile, ovvero pervenga non integro o non perfettamente sigillato come sopra descritto.

Trascorso il termine fissato non sarà riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente.

A pena di esclusione dalla gara, all'interno del plico dovranno essere inserite tre diverse buste chiuse identificate dalle lettere "A", "B" e "C", non trasparenti.

La busta contrassegnata con la lettera "A" dovrà contenere la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA contenente anche:

- **Almeno 2 (due) referenze bancarie**, esclusivamente in originale, rilasciate da primari Istituti di credito a rilevanza nazionale.
- <u>- Copia del certificato di qualità ISO 9001:2008</u> specifico nell'accertamento e riscossione tributi locali ed entrate patrimoniali aderente al SINCERT od analogo Ente europeo. Tale documento dovrà esclusivamente essere in originale o copia autenticata da un notaio o da soggetto a ciò autorizzato, non saranno ammessi documenti resi conformi dai soggetti concorrenti ai sensi degli artt. 19 e 19 bis del DPR. 445/2000.
- <u>- Attestazione sopralluogo</u>, in originale, rilasciata da Responsabile del settore Tributi, o suo delegato, nella quale risulti che il legale rappresentante della società concorrente e/o un rappresentante della stessa munito di delega (in originale), anche non notarile, ma comunque accompagnata da fotocopia di un documento d'identità (in corso di validità) del delegante, ha dichiarato, alla presenza del predetto funzionario dell'Amministrazione, di avere preso consapevole visione delle caratteristiche geografiche del Comune e degli impianti pubblicitari, nonché dei regolamenti di applicazione delle entrate e dei servizi posti in gara ovvero di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del contratto. Tale attestazione potrà essere richiesta fino al quinto giorno lavorativo antecedente la data di presentazione delle offerte.
- <u>- Copia del Capitolato d'oneri</u> timbrato e firmato in ogni pagina per accettazione dal Legale Rappresentante della società concorrente. In caso di RTI la copia del Capitolato d'Oneri dovrà essere timbrata e firmata in ogni pagina, per accettazione, dal Legale Rappresentante di tutte le società partecipanti al raggruppamento.

<u>- Documentazione comprovante l'avvenuto versamento</u> del contributo a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in puntuale aderenza della Del. 10.01.2007 della suddetta Autorità. Numero CIG: 70672764A6.

<u>- eventuale dichiarazione di Raggruppamento Temporaneo di Imprese</u> costituendo, sottoscritta da tutte le Società interessate (solo nel caso ricorra tale ipotesi) ai sensi dell'art. .48 del D.lgs 50/2016

<u>- eventuale atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese</u> (solo nel caso di RTI già costituita).

La busta contrassegnata con la lettera "B" dovrà contenere la DOCUMENTAZIONE TECNICA di cui all'art. 5.

Nella busta "B" dovrà essere contenuto il progetto tecnico di gestione contenente le specifiche del servizio oggetto della gara (art. 5).

Il progetto tecnico, redatto in lingua italiana, non potrà superare le 100 pagine, Arial 11 interlinea singola, scritte in un solo fronte in formato A4, numerate progressivamente, ad esclusione dell'indice e di eventuali allegati.

In allegato al progetto tecnico di gestione il concorrente dovrà produrre, se ne è in possesso, copia del certificato UNI EN ISO 14001, certificazione per i sistemi di gestione Ambientale. Tale documento dovrà esclusivamente essere in originale o copia autenticata a un notaio o da soggetto a ciò autorizzato, non saranno ammessi documenti resi conformi dai soggetti concorrenti ai sensi degli artt. 19 e 19 bis del DPR. 445/2000;

La documentazione, dovrà essere timbrata e firmata in ogni pagina dal Legale Rappresentante della società offerente; in caso di RTI/cRTI la documentazione dovrà essere timbrata e firmata in ogni pagina da tutti i Legali Rappresentanti delle società raggruppate in puntuale aderenza del precetto contenuto nell'art. 48, co 8 d.lgs 50/2016

La busta, contrassegnata con la lettera "C" dovrà contenere l'OFFERTA ECONOMICA di cui all'art. 5.

Nell'offerta, redatta in carta semplice, in lingua italiana, senza abrasioni e correzioni di sorta, l'impresa concorrente dovrà esprimere la propria migliore offerta economica per l'espletamento dei singoli servizi oggetto della presente concessione.

Detta offerta, redatta in lingua italiana, munita di marca da bollo da € 16,00 senza abrasioni o correzioni di sorta, timbrata e firmata in ogni sua pagina dal Legale Rappresentante della società concorrente, dovrà indicare (in cifre e in lettere) il ribasso percentuale offerto sugli aggi posti a base d'asta come definiti al successivo art. 8, e il valore degli aggi derivanti dall'applicazione di detto ribasso alle precitate basi d'asta.

Si precisa che gli aggi offerti dall'aggiudicatario saranno rapportati in misura unica all'ammontare lordo complessivamente riscosso.

Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altra concessione

In caso di RTI/cRTI l'offerta, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere timbrata e firmata in ogni pagina da tutti i Legali Rappresentanti delle società raggruppate in puntuale aderenza del precetto contenuto nell'art. nell'art. 48, co 8 d.lgs 50/2016

In caso di discordanza tra l'offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa per l'Amministrazione.

L'Amministrazione sarà sollevata da qualsiasi conseguenza derivante dal mancato rispetto di quanto sopra definito.

Qualora sia prodotto un documento in copia fotostatica, dovrà essere autenticato anche con dichiarazione resa dall'interessato ai sensi degli articoli 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., restando esclusa dall'autentica la produzione di copie fotostatiche di documenti d'identità.

Nelle buste, contenenti rispettivamente la documentazione tecnica e l'offerta economica, dovrà essere inserita copia fotostatica, su carta semplice, ancorché non autenticata, di un documento di identità, non scaduto, del sottoscrittore/ o sottoscrittori.

L'esame e la valutazione delle offerte saranno compiute da un'apposita Commissione giudicatrice competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 77 e della disposizione transitoria di cui all'art. 216, comma 12, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50

La suddetta Commissione valuterà le offerte, attribuendo a ciascuna un punteggio, fino ad un massimo di 100 punti, pari alla sommatoria dei singoli valori assegnati ai vari criteri di valutazione secondo l'articolazione di punteggio indicata all'art. 5 del presente Capitolato.

L'aggiudicazione del servizio sarà effettuata a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta complessivamente più vantaggiosa, risultante dalla graduatoria dì merito come sopra ottenuta, nel rispetto del criterio previsto dall'art. 95, co. 3 D.lgs 50/2016

In caso di parità di punteggio totale riportato tra due o più concorrenti, si procederà con pubblico sorteggio ex art. 77, comma 2 del R.D. n. 827/24.

Si provvederà all'aggiudicazione anche qualora pervenga una sola offerta valida.

Ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 l'Ente concedente si riserva la facoltà di non aggiudicare la concessione ad alcuno dei concorrenti qualora nessuna delle offerte presentate risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. In questo caso, si procederà ai sensi dell'art. 63, co. 2 D.lgs 50/2017

Art. 7 SOCCORSO ISTRUTTORIO

- 1) Le carenze di qualsiasi elemento formale richiesto dalla presente disciplinare possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio, con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016.
- 2) Le dichiarazioni contenute nella richiesta di partecipazione di cui all'art. 6, sono considerate indispensabili ed essenziali ai fini della partecipazione alla gara. In caso di mancata o incompleta resa di una dichiarazione sostitutiva tra quelle che devono essere prodotte dal concorrente, si procederà a:
- a. richiedere al concorrente la regolarizzazione della dichiarazione, mediante presentazione della stessa o completamento o integrazione delle irregolarità essenziali.
- 3) Per la presentazione della dichiarazione mancante o per il suo completamento o per l'integrazione degli elementi essenziali è assegnato al concorrente interessato un termine di 10 giorni . Qualora entro tale termine il concorrente non presenti o completi la dichiarazione, sarà escluso dalla gara.

Costituiscono, comunque, irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa

4) Qualora il concorrente non presenti la cauzione provvisoria, si applica il soccorso istruttorio secondo quanto previsto dai commi precedenti. Quindi, per poter procedere alla regolarizzazione, la cauzione provvisoria deve comunque essere stata costituita entro la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Qualora la cauzione provvisoria non sia stata costituita entro il suddetto termine, il concorrente interessato è escluso dalla gara.

Art. 8 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, l'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'art. 45 dello stesso decreto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettere b) e c), con esclusione dei requisiti di cui all'art. 80, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 83, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi di tale facoltà, esso deve produrre, oltre a copia del certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese rilasciato dalla C.C.I.A.A. (o relativa dichiarazione sostitutiva) sia per sè sia per l'impresa ausiliaria, anche i seguenti documenti:

- a) una sua dichiarazione attestante la volontà di ricorrere all'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50

- c) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento
- d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata della concessione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- f) in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata della concessione, con analitica elencazione, a pena di nullità, delle risorse messe in concreto a disposizione; in particolare, tale contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- durata;
- ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (segnalazione all'A.N.A.C.) nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia.

La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 dello stesso decreto. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

Ai sensi dell'art. 89, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, nè che partecipino alla medesima gara sia l'impresa ausiliaria sia quella che si avvale dei requisiti.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati (art. 89, comma 8, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50).

ARTICOLO 9 CONCESSIONE DEL SERVIZIO

La gestione del servizio è affidata in concessione ad aggio. Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi inerenti il servizio nonché in tutte le facoltà e potestà derivanti dall'applicazione del regolamento comunale adottato ex art. 63 D Lgs. n. 446/1997.

La concessione proseguirà fino alla sua naturale scadenza anche nel caso in cui il Comune deliberi la trasformazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nei corrispondenti canoni; fatta salva la possibilità di revisione delle condizioni contrattuali a seguito dell'introduzione di nuovi livelli tariffari, di diverse fattispecie imponibili o comunque per ogni ipotesi di variazione del sinallagma contrattuale.

ARTICOLO 10 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Il corrispettivo del servizio è determinato dall'aggio contrattuale che spetterà al concessionario nella misura risultante dal procedimento concorsuale; si prevede un importo da base d'asta di €150.000 (per 3 anni) + € 150.000 per l'eventuale ulteriore triennio oltre IVA.

Il Comune fissa nel 14% (quattordicipercento) la misura massima dell'aggio a favore della società relativamente al servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e nel 28% (ventottopercento) la misura massima dell'aggio a favore della società relativamente al servizio di liquidazione, accertamento e riscossione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, da considerarsi come base d'asta per la formulazione di offerte al ribasso.

L'aggio si intende compensativo di ogni spesa occorrente per l'espletamento dei servizi concessi in appalto.

Il Concessionario garantisce in ogni caso al Comune l'introito, determinato da quanto previsto per l'applicazione delle tariffe di pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni ed eventuali relative sanzioni, di un **minimo garantito annuo stabilito in € 70.000,00** al netto dell'aggio di riscossione per il servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e di € **30.000,00** al netto dell'aggio di riscossione per il servizio di liquidazione, accertamento e riscossione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

ARTICOLO 11 GARANZIA DEFINITIVA

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva del 10% (dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione, salvo maggiorazione ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, avente efficacia fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Tale garanzia può essere costituita sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, da fornirsi esclusivamente in uno dei seguenti modi:

a) fidejussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'Albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa.

b) bonifico IBAN IT28 N030 6972 7110 0000 0046 625

CONTO CORRENTE ORDINARIO DI TESORERIA INTESTATO A COMUNE DI NARNI SERVIZIO TESORERIA PRESSO BANCA INTESA SAN PAOLO AGENZIA DI NARNI

- d) assegno circolare
- c) Ricevuta della Tesoreria Comunale attestante il versamento in contanti;
- d) ricevuta attestante il deposito di titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al 26 corso del giorno del deposito stesso presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende di credito autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante.

In ogni caso, la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, 2° comma, del Codice Civile, nonchè l'operatività della garanzia stessa entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

In caso di riunione di concorrenti o di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, la garanzia definitiva deve essere presentata con le stesse modalità sopra indicate per la presentazione della garanzia provvisoria. Si applica la riduzione dell'importo della garanzia del 50% cinquanta per cento) ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 in caso di possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della Serie UNI CEI ISO 9000 e nelle altre ipotesi ivi previste.

<u>In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti</u>, le garanzie assicurative devono essere presentate con le modalità previste dall'art. 103, comma 10, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

ARTICOLO 12 VERSAMENTI

Tutte le riscossioni effettuate dal Concessionario per conto del Comune di Narni, anche per recupero coattivo delle somme non pagate dai contribuenti alle scadenze stabilite, devono essere incassate su conti correnti postali intestati al Comune di Narni e specifici per TOSAP e pubblicità/affissioni, già esistenti o attraverso i sistemi di pagamento PAGOPA attivati dal Comune.

Il concessionario avrà accesso ai conti e ogni tre mesi presenterà le rendicontazioni al Comune al fine del calcolo degli aggi dovuti, unitamente alle fatture

Eventuali somme corrisposte dopo la scadenza del contratto, ma relative ad atti emessi durante il periodo della concessione, sono integralmente di spettanza del Comune. il concessionario dovrà comunque e in ogni caso consegnare al Comune o al concessionario subentrato, gli atti insoluti o in corso di formalizzazione per il proseguimento degli atti medesimi, delegando, ove del caso, al recupero di crediti afferenti il contratto scaduto.

Articolo 13 Domicilio del CONCESSIONARIO

II Concessionario dovrà eleggere domicilio in Narni presso il quale l'Amministrazione Comunale potrà indirizzare avvisi, richieste, atti giudiziari ed ogni altra comunicazione, con facoltà del Comune di fare comunicazioni direttamente alla sede legale del Concessionario.

Articolo 14 Infortuni e danni - responsabilità' del concessionario

II Concessionario risponderà, in ogni caso, direttamente dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la causa o la natura, derivanti dalla propria attività di gestione, restando inteso che rimarrà a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati, senza diritto a compenso alcuno, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale.

Articolo 15 VARIAZIONE DI TARIFFE

II Concessionario è tenuto all'applicazione delle tariffe deliberate dall'Amministrazione Comunale e comunque in ossequio alle disposizioni del D.Lgs. 507/1993 e s. i. e m. Qualora nel corso della concessione si verificassero, a seguito di provvedimenti legislativi o amministrativi, variazioni delle vigenti tariffe o della base imponibile, l'aggio e il minimo garantito convenuto dovranno essere ragguagliati in aumento od in diminuzione, sempre che le suddette variazioni siano pari o superiori alla percentuale del 10% (diecipercento). La revisione delle tariffe verrà effettuata sulla base di proiezioni con base di calcolo l'anno precedente a quello di entrata in vigore delle suddette variazioni o modifiche.

In caso di controversie tra le parti l'adeguamento delle condizioni è rimesso alla Commissione Arbitrale di cui al successivo art. 15, Nessun diritto è dovuto al concessionario, oltre quelli previsti in tariffa, salvo compensi, spese di notifica e rimborsi spese per servizi non previsti da norme di legge resi nell'esclusivo interesse del contribuente come eventuali preavvisi di scadenza e simili.

ARTICOLO 16 GESTIONE DEL SERVIZIO

II servizio oggetto della presente concessione è da considerarsi, ad ogni effetto, servizio pubblico e per nessuna ragione, pertanto, può essere sospeso od abbandonato. Il Concessionario dovrà gestire il servizio con sistemi informatici idonei a costruire una banca dati compieta, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto attiene alla gestione contabile di cui al D.M. 26.04.1994, sia per quanto riguarda la posizione dei singoli contribuenti, sia per soddisfare le necessità di estrapolazione di dati per fini statistici e per apportare modifiche dovute a cambi di normativa e tariffari. I programmi informatici dovranno quindi essere adattati al soddisfacimento delle esigenze dell'Amministrazione.

Entro il 15 gennaio di ogni anno il concessionario consegnerà al Comune la banca di tutti i dati relativi ai soggetti passivi dell'imposta, alle dichiarazioni presentate, agli accertamenti effettuati e alle riscossioni eseguite, in formato Excel, con riferimento alla situazione relativa al 31 dicembre dell'anno precedente.

Alla scadenza del contratto, gli elaborati prodotti dal Concessionario, su formato informatico dovranno essere fomiti in formato elettronico standard, comunque pienamente compatibile ed interfacciabile con il software di gestione utilizzato dal Comune di Narni, così da poter acquisire una banca dati elaborata senza ulteriori conversioni. Il Concessionario si impegna ad effettuare le eventuali operazioni di conversione o di interfacciamento necessarie sopraelencate senza oneri aggiuntivi. Con cadenza trimestrale la società concessionaria è tenuta a produrre apposita contabilità analitica, dalla quale risultino gli incassi realizzati nel periodo relativo. E fatto obbligo osservare il D.M. 26/04/1994 e s.m.e i. sulla gestione contabile di cassa. Il Concessionario è tenuto inoltre a segnalare immediatamente al Comune di Narni tutte le circostanze ed inconvenienti riscontrati nell'espletamento del servizio oggetto della concessione che, ad avviso del Concessionario stesso, costituiscano un impedimento al regolare e puntuale funzionamento del servizio stesso.

Articolo 17 STAMPATI - BOLLETTARI - REGISTRI-SCHEDARI

II Concessionario dovrà essere provvisto, a sue spese, di tutti gli stampati, i registri, i bollettari etc.. necessari, distinti ognuno per i servizi di riscossione.

Il Concessionario è tenuto ad utilizzare appositi distinti conti correnti postali intestati al Comune di Narni::

- 1. per la riscossione della Tassa di occupazione degli spazi ed aree pubbliche;
- 2. per la riscossione dell'imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni.

Deve essere tenuto un registro, distinto per servizio, vidimato in ogni sua pagina dal Responsabile dell'Ufficio Tributi, dal quale devono risultare i bollettari assunti in carico (dopo la vidimazione), con l'indicazione del numero progressivo e del numero delle bollette di cui si compone. Per ciascun bollettario dovrà essere indicata la data di esaurimento; inoltre deve essere tenuto un registro delle riscossioni distinte secondo la loro specie.

Devono essere tenuti elenchi e schedari delle dichiarazioni e dei versamenti dei contribuenti ed un elenco o schedario dei contribuenti assoggettati alla tassa per l'occupazione permanente o temporanea se ricorrente e per la pubblicità fissa o mobile. Tutti i bollettari, i registri e gli atti di cui al presente articolo, saranno conservati presso il Concessionario o presso il Comune alla cessazione della concessione, per eventuali controlli, per un periodo di anni dieci dalla data dell'ultima operazione. Sono fatte salve le disposizioni che potranno venire emanate successivamente alla stipula del contratto, senza che il concessionario abbia nulla a pretendere o ad eccepire, salvo che non sia diversamente disposto dalla legge.

Articolo 18 CONTROVERSIE

Ogni controversia che non potrà essere definita direttamente fra la società concessionaria e l'Amministrazione Comunale, sarà deferita alla giustizia ordinaria.

Articolo 19 DIVIETO DI SUB APPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietato cedere od attribuire ad altri soggetti la concessione nella forma di subappalto, anche in forma parziale. Il verificarsi dell'evento provocherà l'immediata risoluzione del contratto, l'incameramento della cauzione ed il risarcimento di eventuali danni, E' nulla la cessione del contratto a terzi

Articolo 20 SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Sono a carico del concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto di appalto per tasse e diritti accessori, compresa la tassa annuale di concessione governativa.

Il concessionario, tra l'altro, dovrà rimborsare alla Stazione Appaltante, entro sessanta giorni dall'aggiudicazione - e comunque entro la data fissata per la stipulazione del contratto, se anteriore - le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana degli avvisi di cui agli articoli 71 e 98 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (cioè l'avviso di gara e l'avviso sui risultati della procedura di affidamento), come previsto dall'art. 34, comma 35, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in Legge 17 dicembre 2012 n. 221 ("Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese") e dall'art. 216, comma 11, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. L'importo esatto e le modalità di pagamento verranno comunicato nella lettera di richiesta dei documenti occorrenti per la stipulazione del contratto

Il Concessionario ha l'obbligo di esibire, ogni anno, la prova dell'avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa per l'iscrizione all'albo.

Il Concessionario concorrente resterà vincolato nei confronti del Comune all'atto dell'aggiudicazione mentre il Comune rimarrà vincolato dopo la firma del regolare contratto di concessione.

In pendenza della stipulazione del contratto l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di ordinare l'inizio del servizio, in tutto o in parte, alla Ditta Concessionaria, che dovrà dare immediato corso alla stessa, attenendosi alle indicazioni fornite nella comunicazione di aggiudicazione. In caso di mancata stipulazione del contratto la ditta avrà diritto soltanto al pagamento di quanto abbia già fornito, valutato secondo i prezzi riportati nell'offerta.

Articolo 21 UFFICIO DEL CONCESSIONARIO

II concessionario del servizio è tenuto a mantenere attivo, a sue spese, nell'ambito del territorio comunale un ufficio con caratteristiche di gradimento dell'Amministrazione Comunale. L'ufficio deve essere munito di linea telefonica, fax e indirizzo e-mail.

L'orario minimo di apertura al pubblico dovrà essere il seguente:

Lunedì dalle 08.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.00

Martedì dalle 08.30 alle 12.30

Mercoledì dalle 08.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.00

Giovedì dalle 10.00 alle 12.30

Venerdì dalle 10.30 alle 12.30

Sabato dalle 10.00 alle 12.30

Sabato dalle 12.30 balle ore 14,30 reperibilità telefonica (per ritiro manifesti mortuari con carattere d'urgenza).

Il predetto ufficio dovrà recare all'esterno un'insegna con la dicitura: "Concessionario dei servizi di accertamento e riscossione Affissioni, Pubblicità e Tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche". Presso il predetto ufficio il Concessionario deve eleggere domicilio ed ogni comunicazione fatta presso l'Ufficio si intenderà fatta alla società Concessionaria.

E' fatto obbligo al Concessionario di esporre visibilmente e costantemente in numero di tre copie formato 60x40, nell'ufficio m cui svolge la propria attività, un cartello contenente il seguente avviso: "L'esazione di qualunque diritto connesso a questo servizio può aver luogo soltanto previo rilascio di apposita ricevuta numerata e vidimata dal Comune". Nei locali dovranno essere esposte, in modo da potersi facilmente consultare dal pubblico, le aliquote di imposta e le tariffe della tassa, complete di ogni necessario riferimento.

Articolo 22 OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

E fatto obbligo al Concessionario di osservare costantemente tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze, le circolari ed i provvedimenti emanati od emanandi dall'Amministrazione Comunale che abbiano comunque attinenza con i servizi da essa assunti.

In particolare il Concessionario è obbligato ad osservare, oltre alle norme del presente capitolato, tutte le disposizioni del D. Lgs n° 507/1993 e s. m. e i., delle norme previste dallo Statuto del Contribuente, nonché quelle contenute nei relativi Regolamenti Comunali.

In difetto di norme di legge o di regolamento il Concessionario sarà tenuto ad ottemperare a tutte le disposizioni che il Comune ritenesse opportuno impartire per il regolare funzionamento del servizio oggetto di concessione.

CAPO II - SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITÀ'

Articolo 23 GESTIONE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

La gestione del servizio delle pubbliche affissioni e della pubblicità è affidata in esclusiva alla Società concessionaria.

Il Concessionario subentra al Comune in tutti gli obblighi per il funzionamento del servizio e non e' responsabile per atti posti in essere a seguito di espressa disposizione dell'Autorità Comunale, eventualmente riconosciuti, anche successivamente, non conformi alle Leggi ed alle disposizioni delle autorità competenti.

Il servizio affissioni e pubblicità dovrà essere eseguito con la massima puntualità, regolarità e decoro su tutto il territorio comunale.

La gestione del servizio deve essere assolta con l'osservanza delle disposizioni del presente capitolato d'oneri, costituenti obbligazione minima inderogabile, e delle norme contenute nel D.Lgs. 507/93 e rapportata alle tariffe in atto alla data di decorrenza del contratto.

Articolo 24 REGISTRI E STAMPATI

II concessionario dovrà attenersi alle norme legislative ed ai decreti emanati dal Ministero delle Finanze in ordine alla tenuta dei registri e bollettari da utilizzare per la gestione del servizio, nonché per le modalità di riscossione e di rendicontazione del tributo.

ARTICOLO 25 VERBALI DI CONSISTENZA DEGLI IMPIANTI ESISTENTI ALL'INIZIO ED ALLA FINE DELLA CONCESSIONE

Prima di iniziare il servizio un incaricato del Comune procederà alla consegna al Concessionario, con apposito verbale, delle tabelle e dei quadri preesistenti di proprietà del Comune. Al Concessionario non è imputabile la mancanza di tale verbale se non predisposto dagli Uffici competenti.

Al termine della concessione, il Comune riavrà in restituzione le tabelle ed i quadri utilizzando la medesima, predetta, procedura.

Articolo 26 AFFISSIONI

Le richieste di affissioni dovranno essere eseguite con la massima sollecitudine possibile, e saranno effettuate negli appositi spazi esclusivamente dal concessionario, essendo assolutamente vietata l'affissione al di fuori degli spazi consentiti.

Le richieste di affissioni saranno inoltrate direttamente al concessionario il quale vi provvedere senza speciale autorizzazione, salvo quelle di legge.

Nessuna affissione potrà essere eseguita direttamente da terzi senza la preventiva autorizzazione del concessionario subordinata, per altro, al versamento anticipato dei diritti.

Il concessionario subentrerà al Comune in tutti i diritti ed obblighi verso gli utenti.

Nessun manifesto può essere affisso senza il timbro dell'ufficio; per le affissioni che si protraggono per due o più giorni detto timbro sarà a calendario con l'indicazione dell'ultimo giorno di validità dell'affissione.

Il Concessionario è tenuto a segnalare al Comune, che disporrà di conseguenza, le affissioni e le pubblicità abusive affinché siano perseguiti amministrativamente e giudizialmente coloro che le hanno poste in essere.

In ogni caso il Concessionario dovrà esperire tutti gli atti amministrativi tesi al recupero delle somme evase.

Il Comune accertato il perseguimento e l'impossibilità del recupero, ne sgraverà il Concessionario, al quale incombe l'onere delle deaffissione.

Articolo 27 Affissioni di interesse del concessionario

Tutti i manifesti ed avvisi che il Concessionario ritenesse di pubblicare nell'interesse del servizio devono essere preventivamente approvati dal Sindaco.

Articolo 28 IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER PUBBLICHE AFFISSIONI

II Concessionario dovrà provvedere alla fornitura di quadri e stendardi per le affissioni nella quantità prevista dall'articolo 18 del D.Lgs. 15.11.1993 n, 507, impedendo all'impiantistica per affissioni pubbliche del Comune di scendere sotto la soglia prevista dalla normativa vigente. L'intervento sull'impiantistica per pubbliche affissioni dovrà essere effettuato sia nel caso di mancanza della metratura prevista ex-lege, sia in caso di necessità di sostituzione dell'impiantistica esistente per motivi di fatiscenza o pericolosità degli impianti, dopo avere preso consapevole visione delle caratteristiche degli impianti pubblicitari esistenti e aver concordato tra le parti gli impianti da sostituire da parte del concessionario entro 6 mesi dalla data della stipula del contratto.

Il Concessionario assumerà in consegna gli impianti attualmente destinati alle affissioni, di proprietà del Comune, e dovrà conservarli procedendo, a sua cura e spese, ad un'accurata e constante manutenzione;

II Concessionario dovrà informare l'Amministrazione Comunale sullo stato di tutta l'impiantistica di affissione ed indicare gli interventi effettuati.

Il Comune provvederà, se necessario, ad ottenere le concessioni dai proprietari privati di stabili, muri, recinti etc... per l'uso delle pareti sulle quali dovranno essere posti m opera gli impianti, secondo le disposizioni di legge in materia, concedendo a suo esclusivo giudizio il permesso di collocare detti impianti sui stendardi sul suolo pubblico.

Gli eventuali oneri dovuti a terzi per l'uso delle pareti sulle quali sono o saranno applicati gli impianti si intendono a carico del Concessionario, mentre gli impianti posti in opera sugli edifici di proprietà comunale o collocati sul suolo pubblico saranno esenti da qualsiasi canone o tassa comunale.

Sei mesi prima della scadenza del contratto sarà effettuata una verifica da parte del Comune congiuntamente al Concessionario sullo stato di conservazione degli impianti ed il Concessionario sarà assoggettato ad una penale per ogni impianto che non risulti in perfetto stato; la penale sarà pari alla spesa necessaria per la sua riattivazione.

Alla scadenza della Concessione il Comune diverrà comunque proprietario di tutti i quadri, cartelli, standard e di ogni altra installazione inerente il servizio delle affissioni immessi in servizio nel corso della concessione, che dovranno essere consegnati al Comune, senza corresponsione di alcun compenso od indennità.

Articolo 29 ESENZIONI E RIDUZIONI DEL DIRITTO

II Concessionario dovrà effettuare gratuitamente l'affissione dei manifesti ed avvisi previsti dall'ari. 21 del D. Lgs 507/1993 e concedere tutte le riduzioni contemplate nell'art. 20 del D. Lgs stesso.

Per l'affissione dei manifesti di cui al comma precedente è fatto obbligo al Concessionario di estenderla, nei limiti delle copie ricevute e delle istruzioni impartite per iscritto da competenti uffici, oltre che nelle vie del centro urbano anche in tutti i rioni e nelle frazioni del Comune.

L'affissione di tali avvisi hanno la precedenza su qualsiasi manifesto di carattere commerciale solo in caso di carenza di spazi negli impianti predisposti.

CAPO III - SERVIZIO TOSAP

Articolo 30 GESTIONE DEL SERVIZIO

II Concessionario nell'espletamento del servizio si atterrà alle norme stabilite dal presente capitolato, dal vigente regolamento comunale e tariffe approvate dalla amministrazione comunale o stabilite per legge.

Gli uffici comunali competenti che rilasceranno le concessioni o autorizzazioni di occupazioni dovranno entro breve termine dalla data di rilascio trasmetterne copia al concessionario per i provvedimenti di competenza.

La polizia municipale fornirà la massima assistenza ogni qualvolta si rendesse necessario a richiesta del concessionario.

Articolo 31 REGISTRI E STAMPATI

II concessionario nell'espletamento del servizio dovrà utilizzare in ordine alla tenuta dei registri e bollettari, stampati preventivamente vidimati dall'amministrazione comunale.

CAPO IV - NORME GENERALI

Articolo 32 PERSONALE

Per i servizi oggetto del presente capitolato, dovrà essere adibito personale idoneo all'espletamento degli stessi.

L'organico del personale per lo svolgimento dei servizi di cui trattasi dovrà essere sufficiente ad assicurare in ogni momento l'ottimale svolgimento dei servizi stessi.

Il personale addetto al servizio deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dal Comune.

All'atto della stipula del presente contratto il Concessionario dichiara essere almeno due il numero dei dipendenti che intende impegnare per la gestione del servizio, e dovranno essere dotati di tutti gli strumenti occorrenti per un'efficace e corretto svolgimento del servizio. Inoltre almeno un dipendente deve essere assunto con contratto a tempo pieno.

Eventuali variazioni al numero degli addetti dovranno essere preventivamente comunicate e concordate con l'Amministrazione Comunale.

Resta comunque inteso che dell'operato del personale sarà esclusivamente responsabile il concessionario, esclusi i comportamenti dolosi.

Il concessionario è responsabile nei confronti del proprio personale relativamente alle norme in materia di sicurezza sul lavoro in quanto applicabili.

A richiesta dell'Amministrazione il Concessionario dovrà produrre tutti i dati relativi ai dipendenti impegnati nel servizio, con l'esibizione dei libri matricola, lettere assunzione, nulla osta di collocamento.

Nell'esecuzione del servizio che forma oggetto del presente capitolato il Concessionario è responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni legislative e delle normative che regolano i contratti di lavoro del personale.

Il Concessionario è obbligato ad erogare ai lavoratori dipendenti una retribuzione non inferiore a quella risultante dal contratto collettivo di lavoro e dagli accordi integrativi dello stesso, applicabile alla categoria nella località in cui si svolge il servizio.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di predisporre appurati controlli sull'osservanza delle suddette prescrizioni da parte del Concessionario, riservandosi, nel caso di inosservanza delle stesse, di procedere all'immediata risoluzione del contratto, fermo restando il diritto di richiedere i danni derivanti dall'inadempienza.

L'Amministrazione Comunale rimane estranea ai rapporti giuridici ed economici che intervengono fra il Concessionario ed il personale assunto, ne alcun diritto può essere fatto valere presso l'Amministrazione Comunale se non previsto per legge.

La nomina del personale da adibire alla gestione spetta al Concessionario con obbligo di assumere eventuale personale disoccupato residente nel Comune di Narni.

Il personale dovrà essere sostituito su richiesta dell'Amministrazione Comunale, qualora il loro comportamento incida sulla qualità e serietà del servizio.

Il Concessionario dovrà espletare i servizi tenendo nei riguardi dei pubblico un comportamento improntato alla correttezza e alla cortesia.

ARTICOLO 33 PRIORITÀ' AFFIDAMENTO INCARICO PERSONALE DIPENDENTE

Ai sensi del comma 6, art. 63 D. Lgs. n° 112/1999, il Concessionario del servizio di riscossione riconosce nell'assunzione di personale da adibire all'attività di riscossione, priorità ai dipendenti del precedente concessionario.

Si prevede dunque che il personale sia inquadrato con contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi con collocazione nel medesimo livello attribuito attualmente.

ARTICOLO 34 ISPEZIONI E CONTROLLI

II servizio di ispezioni e controlli e' affidato al Comune a cui spetta effettuare sia la vigilanza sulla regolarità delle affissioni e della pubblicità sia il controllo all'interno dell'Ufficio del Concessionario.

Annualmente il concessionario consegnerà al Comune la banca dati completa relativa ai soggetti passivi, le dichiarazioni, gli accertamenti effettuati e le riscossioni eseguite, in formato excel, con riferimento alla situazione al 31 dicembre di ogni anno.

Il Concessionario dovrà consentire l'accesso all'Ufficio degli incaricati del Comune e porre a disposizione tutti i documenti della gestione in concessione; il Concessionario in particolare dovrà conservare nel suo ufficio i bollettari ed i registri usati nell'esercizio delle sue funzioni, esibendoli ogni qualvolta ne fosse richiesto. L'Amministrazione Comunale, sotto il controllo diretto del Dirigente competente, si riserva la facoltà di procedere m qualsiasi momento ad ogni forma di controllo ritenuta necessaria ed opportuna in ordine al rigoroso rispetto da parte del Concessionario degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, a tal fine potrà disporre, tramite i competenti uffici, sopralluoghi, ispezioni, verifiche, accertamenti. Il Concessionario e' tenuto:

a) a sottoporsi a tutti i controlli ammistrativi e tecnici che il Comune crederà di eseguire o far eseguire e fornire al Comune stesso tutte le notizie ed i dati che gli saranno richiesti;

- b) ad attenersi alle norme previste dal D.Lgs. 507/93 ed a tutte le altre disposizioni legislative vigenti;
- e) ad applicare i Regolamenti e le tariffe deliberate dagli Organi competenti.

Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscono violazione di un dovere del Concessionario per l'efficiente gestione del servizio e di ogni e qualsiasi altro dovere derivante allo stesso dal presente Capitolato, nonché violazioni di leggi e regolamenti che possono arrecare disservizi, l'Amministrazione Comunale contesterà gli addebiti prefiggendo un termine congrue e comunque non inferiore a 7 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, per eventuali giustificazioni. Se il Concessionario non provvede a giustificarsi, ovvero se le giustificazioni non risultassero valide, l'Amministrazione irrogherà con atto motivato, le penalità di cui al successivo art. 32, fatte salve le ipotesi di decadenza previste all'ari. 33. Al fine di cui sopra il Concessionario è tenuto a fornire all'Amministrazione Comunale tutta la propria collaborazione consentendo, in ogni momento, il libero accesso agli uffici gli incaricati del Comune, ai quali dovranno essere fomiti tutti i chiarimenti e le notizie utili per il controllo del servizio.

ARTICOLO 35 PENALITÀ

In caso di irregolarità o di mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente capitolato e dalle disposizioni vigenti (sempre che queste non comportino decadenza dalla gestione), risultanti anche dal rapporto dei competenti uffici comunali e/o da fondati reclami dell'utenza, al Concessionario possono essere inflitte penali, determinate con provvedimento dirigenziale, che vanno da un minimo di 6 250,00 (duecentocinquanta/00) ad un massimo di 2.000,00 (duemila/00), secondo la gravita dell'inadempienza valutata dall'Amministrazione.

ARTICOLO 36 DECADENZA DELLA CONCESSIONE

II concessionario incorre nella decadenza della concessione per i seguenti motivi:

- per non avere prestato o adeguato la cauzione di cui al precedente art. 11;
- per il mancato versamento delle somme dovute alle prescritte scadenze;
- " per continuate irregolarità o reiterati abusi commessi nella conduzione del servizio;
- per aver conferito il servizio in appalto a terzi;
- per sospensione o abbandono dal servizio;
- fallimento;
- intervenuta eccessiva onerosità della gestione in concessione in relazione alla revisione dell'aggio e del minimo garantito di cui al precedente art. 12.

- inadempienza contrattuale grave

ARTICOLO 37 ESECUZIONE D'UFFICIO

In caso di interruzione di tutto o parte del servizio di cui all'art. 13 del presente Capitolato, qualunque ne sia la causa, anche di forza maggiore, l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di provvedere alla gestione del servizio stesso sino a quando saranno cessate le cause che hanno determinato tale circostanza, sia direttamente che indirettamente, avvalendosi, eventualmente, anche dell'organizzazione del Concessionario, ferme restando a carico del Concessionario stesso tutte le responsabilità derivanti dall'interruzione del servizio. Resta inteso che verificandosi detta ipotesi il Comune assicurerà la continuità del servizio a spese e rischio del Concessionario.

ARTICOLO 38 GARANZIA E RISERVATEZZA DEI DATI EX DLGS 196/2003.

E fatto obbligo al concessionario di garantire la massima riservatezza dei dati e delle notizie raccolte nell'espletamento dell'incarico, applicando la disciplina in materia prevista dal D. Lgs 196/2003.

Il concessionario del servizio assume l'incarico di responsabile del trattamento dei dati ai sensi del decreto sopra richiamato.

ARTICOLO 39 PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

L'Ente concedente potrà, in corso di esecuzione del rapporto di concessione dei servizi avvalersi, previa rinegoziazione del contratto in essere, dei titolari dei medesimi rapporti anche per la riscossione di altre entrate comunali e per le relative attività propedeutiche connesse o complementari.

ARTICOLO 40 NORME FINALI

Per tutto quanto non previsto dai presente atto, valgono le norme del D.Lgs, n. 507/93, del D.Lgs. n. 446/97, del D.Lgs. n. 267/2000, D.lgs 50/2016, dei regolamenti comunali in quanto applicabili.